



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 231

del 7/12/2021

OGGETTO: Raggiungimento del mantenimento del LEPS – Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali –
Potenziamento Sistema dei Servizi Sociali comunali. Legge 178/2020

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Ernesto Lozzi, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------------------|--------------|----------|
| MINERVINI Tommaso | SINDACO | PRESENTE |
| ANCONA Antonio | VICE SINDACO | PRESENTE |
| CAMPOREALE Nicola | ASSESSORE | PRESENTE |
| CARRIERI Germana | ASSESSORE | PRESENTE |
| POLI Maridda Maria | ASSESSORE | PRESENTE |
| ROSSIELLO Giacomo | ASSESSORE | PRESENTE |
| SPADAVECCHIA Vincenzo | ASSESSORE | PRESENTE |

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore dal Dirigente del 1° Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

A cura del Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali , sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio Risorse Umane, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: Raggiungimento del mantenimento del LEPS – Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali - Potenziamento Sistema dei servizi Sociali comunali. Legge 178/2020.

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

- con deliberazioni di G.C. n. 42/2021, n.140 /2021 e n.167/2021 si è provveduto a determinare e aggiornare ai sensi della normativa in materia, all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e del Piano occupazionale relativo all'anno 2021, in ossequio alle norme ed ai vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato o con forme di lavoro flessibile;
- con i medesimi surriportati provvedimenti giuntali si dava atto che la spesa derivante dalla programmazione di personale in parola rientrava nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispettava gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1-commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), ed era contenuta nei limiti della media della spesa di personale relativa al triennio 2011-2013;

Preso atto che l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo dei tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci. La legge quadro sull'assistenza (legge 328/2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Si individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, la legge 328/2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi. Successivamente, con la revisione del Titolo V del 2001, pur nel conferire maggiore autonomia finanziaria agli enti territoriali, si è inteso garantire un principio di uniformità nelle prestazioni connesse ai diritti fondamentali dei cittadini, prevedendo che tutti gli enti territoriali debbano disporre delle risorse necessarie a finanziare integralmente le funzioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini con servizi non inferiori ai LEPS;

Visto, l'art. 1 della Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020 e in particolare i commi 797 e 801 che prevedono:

- comma 797 che "al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei

servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000”;

- comma 801 che: “Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”;

Precisato che:

- la citata previsione della legge di bilancio per il 2021 dispone che “al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello base delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, ai fini del potenziamento dei servizi ha introdotto un **“livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale”** definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, prevedendo l’erogazione di un **contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS)**
- le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15 e per raggiungere il rapporto di 1 a 5.000 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali in ambito territoriale Molfetta Giovinazzo e popolazione residente necessita di n. 4 ulteriori assistenti sociali;

Preso atto che:

- questa Amministrazione ha pertanto richiesto l’accesso al contributo strutturale previsto dall’art 1 comma 797 della Legge di Bilancio 178/2020 per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 Assistenti Sociali, categoria D, a valere sull’anno 2021;
- che il progetto per la richiesta fondi presentato, ai sensi dell’art 1 comma 798 della Legge di Bilancio 178/2020, dall’Ambito territoriale quale ente capofila tra Comune di Molfetta, è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e che pertanto il Comune di Molfetta riceverà il finanziamento fino

alla concorrenza di € 154.046 con un computo di 16 AA.SS. quindi con l'assunzione di ulteriori assistenti sociali, precisando che i finanziamenti saranno attribuiti ai Comuni che garantiscono un livello minimo di assistenti sociali in proporzione agli abitanti;

Rilevato che tra le assunzioni individuate nel piano triennale 2021/2023 annualità 2021 era stata prevista quelle relative a figure professionali di assistenti sociali, anche al fine di raggiungere le previsioni del LEP (Livello essenziale delle prestazioni) ed ottenere il contributo statale;

Verificato che il Decreto Ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021 ha "prenotato" per la PUGLIA - Ambito Territoriale di Molfetta - la somma di € 154.046 con un LEP pari a 16,00 unità di AA.SS. per Ambito territoriale;

Vista la nota prot. n. 84039 del 30/11/2021, con cui il Dirigente del Settore Socialità - Dirigente Ufficio di Piano Ambito Territoriale Molfetta-Giovinazzo ha ravvisato la necessità di mantenere il LEP (Livello essenziale delle prestazioni), procedendo alle assunzioni degli assistenti sociali necessari, preferibilmente per n. 3 unità per il Comune di Molfetta;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione dei suddetti posti di Assistente Sociale, categoria D, dando atto che l'assunzione dei n. 3 Assistenti Sociali, per espressa disposizione del art. 1 comma 801 della Legge 178/2020, sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, commi 557 della Legge n. 296/2006 e in deroga, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge 126/2020, dei limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019, e che la maggior spesa in bilancio per i suddetti posti è interamente finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e che la spesa prevista per la modifica di cui trattasi, per le motivazioni di cui sopra non va pertanto ad incidere sulla spesa già prevista con deliberazione G.C. n. 42/2021 – 140/2021 e 167/2021, quest'ultima pari ad € pari ad € 1.143.905,85 è che pertanto è rispettato il limite di spesa previsto per gli anni 2021/2023;

Dato atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i., è contenuta nei limiti della media della spesa di personale riferito al triennio 2011-2013 pari ad € 9.914.747,50,
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di prendere atto che per il raggiungimento ed il mantenimento del LEP (Livello essenziale delle prestazioni) occorre assicurare il rapporto di 1:5000 assistente sociale/popolazione di Ambito, che nel caso dell'Ambito Molfetta – Giovinazzo risulta pari a n. 16 assistenti sociali;

2. Di confermare le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 nella parte in cui prevedono l'assunzione di assistenti sociali al fine del raggiungimento e del mantenimento del LEP;

3. Di dare atto che, si sono rispettati e verificati il rispetto dei limiti assunzionali della nuova disciplina di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, secondo i valori percentuali indicati nel D.P.C.M. del 17/03/2020, come ampiamente sviluppati in deliberazione di G.C. n.ri 42/2021 - 140/2021 e confermati con la delibera di G.C. n. 167 del 24/09/2021, con positiva certificazione da parte del collegio dei Revisori dei Conti in data 16/09/2021 prot.62961, agli atti di ufficio;

4. Di precisare che, la maggior spesa in bilancio per i suddetti posti è interamente finanziata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale, effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 della Legge n. 296/2006 e in deroga ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020 convertito dalla Legge 126/2020, nel rispetto dei limiti di cui art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019;

5. Di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad assumere ogni atto in esecuzione della presente deliberazione per il reclutamento del personale, approvazione bandi di concorso, convenzioni con altri Enti, scorrimento graduatorie dell'Ente, mobilità, comandi ed altri procedimenti in esecuzione delle assunzioni di quanto previsto;

6. Di autorizzare la competente U.O.C. Risorse Umane a provvedere in merito all'attivazione di tutti i procedimenti necessari alla instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti, fatta salva la verifica dei presupposti di legge;

7. Di pubblicare la presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e trasmetterla a SICO come previsto dalla legge;

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-comma 4- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere quale parere di regolarità tecnica e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Molfetta, li 07/12/21

Il Dirigente
I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali
Dott. Mauro de Gemaro

Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 7/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 16 DIC. 2021 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal 16 DIC. 2021 per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ernesto LOZZI

, li _____
